

STATUTO REFO+

Rete Evangelica Fede, Orientamenti e generi - ETS

Avvertenza:

Nelle parti in cui viene usato il cosiddetto "maschile sovraesteso", esso è stato scelto per mere ragioni burocratiche. Tutte le persone che aderiscono all'associazione godono dei medesimi diritti ed hanno i medesimi doveri indipendentemente dalla loro identità di genere.

Preambolo:

«Siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù»

(Galati 3:26-28)

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita l'associazione denominata "REFO+ Rete Evangelica Fede, Orientamenti e generi - ETS", in sigla "REFO+ ETS", d'ora in avanti indicata in breve come "associazione".
2. La denominazione "ETS" potrà e dovrà essere utilizzata dall'Associazione solo a partire dalla data di effettiva iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Associazione è un'organizzazione democratica, pacifista, ecologista, antirazzista, antitotalitaria, antifascista, transfemminista, intersezionale e antiabilitista che si riconosce nei valori, nelle idee e nelle speranze del messaggio biblico e della Riforma Protestante.
5. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera della Segreteria. La sede legale dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune potrà essere trasferita con semplice provvedimento della Segreteria.
6. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

7. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice del terzo settore e della legislazione vigente.

Art. 2 – Oggetto sociale

1. L'Associazione è costituita per il perseguitamento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, primo comma, lettere i), k) e w) del Codice del Terzo settore.

2. L'Associazione ha come particolarità di essere una rete di credenti interessati/e al tema dei rapporti tra fede, chiese orientamento sessuale, romantico e identità di genere. Essa è aperta a tutte le persone senza differenza di identità di genere, di orientamento sessuale, di nazionalità e di confessione religiosa. Gli scopi principali dell'Associazione sono quelli di promuovere il reale riconoscimento delle persone LGBTQIA+ nelle chiese protestanti italiane in dialogo costante con chiese ed organismi interconfessionali e di favorire la condivisione delle esperienze comunitarie e di fede attraverso:

- a) la lotta ad ogni forma di *discriminazione*, pregiudizio ed intolleranza verso le persone LGBTQIA+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transessuali, Intersessuali, Queer e tutte le altre identità sessuali, romantiche e di genere), promuovendo la visibilità e vivibilità dell'identità LGBTQIA+, sia all'interno delle chiese protestanti italiane sia nella società civile;
- b) l'impegno per il riconoscimento dei diritti civili nella società alle persone LGBTQIA+;
- c) l'organizzazione di convegni e seminari sui temi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, in particolar modo ponendo attenzione ai temi che riguardano i rapporti con la fede e la teologia;
- d) l'attività editoriale tramite il sito web nazionale in coordinamento con i siti delle sedi locali e le pagine social connesse agli scopi del presente Statuto;
- e) l'attività di sostegno pastorale e/o, ove possibile, psico-sociale a quanti e a quante abbiano problemi a conciliare la fede cristiana con il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere;
- f) il coordinamento a livello nazionale tra i diversi associati e i differenti gruppi locali.

3. L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione nel contesto sociale ed ecclesiale e collabora con gli organi istituzionali ed altre associazioni.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è la Segreteria.

Art. 3 – Associati/e

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente statuto ed intenda essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda alla segreteria, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.
2. Possono altresì aderire all'Associazione le chiese, gli enti ecclesiastici e gli enti del terzo settore che ne condividono le finalità statutarie. Essi partecipano all'Assemblea con diritto di voto per mezzo del loro legale rappresentante o di persona da questi delegata, ad ogni chiesa o ente spetta un voto.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia la Segreteria, la quale è tenuta a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; quest'ultimo, entro i successivi trenta giorni, può proporre appello al Collegio delle garanti e dei garanti, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.
4. La validità della qualifica di associato/a, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
5. La Segreteria cura l'annotazione dei nuovi associati e delle nuove associate nel relativo libro dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa.

Art. 4 – Diritti e doveri delle associate e degli associati

1. Tutte le associate e tutti gli associati hanno il diritto di:
 - a) Intervenire, con diritto di parola e di voto, alle riunioni dell'Assemblea;
 - b) Proporre iniziative agli organi competenti;
 - c) Candidarsi a tutte le cariche sociali, purché maggiorenni;
 - d) Accedere ai documenti sociali dell'Associazione, ivi inclusi i libri sociali;
 - e) Chiedere conto del loro operato agli associati/e facenti parte degli organi sociali.
2. Tutte le associate e tutti gli associati hanno il dovere di:
 - a) Pagare annualmente la quota associativa;
 - b) Osservare il presente Statuto, i regolamenti, nonché le decisioni validamente adottate dagli organi sociali competenti;

- c) Mantenere un comportamento rispettoso della dignità personale degli altri associati;
- d) Astenersi dall'assumere qualunque iniziativa possa danneggiare l'immagine e il buon nome dell'Associazione.

Art. 5 – Perdita della qualità di associati/e

- 1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.
- 2. L'esclusione è deliberata dalla Segreteria con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio delle garanti e dei garanti, che delibera entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 6 – Volontari/e

- 1. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
- 2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Segreteria.
- 3. L'Associazione, qualora si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea,
- b) la Segreteria,
- c) i due Copresidenti,
- d) il/la Segretario/a,
- e) il/la Cassiere/a,

- f) il Collegio delle garanti e dei garanti
- g) l'Organo di controllo, se nominato
- h) l'Organo di revisione, se nominato.

2. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

3. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono nell'osservanza dei principi di elezione democratica e sono ispirate a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate e tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea è convocata dai Copresidenti almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che la Segreteria lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato, ogni associato non può avere più di tre deleghe. I membri della Segreteria non possono ricevere deleghe.

5. Spetta all'Assemblea:

- a) la determinazione degli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) l'approvazione del bilancio;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale, le elezioni hanno luogo con voto segreto.

7. Ai fini dell'appello nominale per le votazioni e per la verifica dei quorum, qualunque associato può richiedere alla presidenza di essere chiamato con un nome di elezione in luogo del nome anagrafico.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo ove lo Statuto disponga altrimenti, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità il cassiere e i membri della Segreteria non hanno voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

9. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa per alzata di mano a maggioranza dei presenti, su proposta della Segreteria. Al Presidente dell'Assemblea spetta verificare la regolarità della costituzione, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori ed accettare i risultati delle votazioni.

10. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario dell'Associazione il verbale è redatto da un segretario verbalizzante all'uopo designato dall'Assemblea.

11. L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente dell'Assemblea possa accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 – Copresidenti

1. I due Copresidenti rappresentano legalmente l'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio, e provvedono all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Segreteria.

2. I/Le Copresidenti vengono eletti/e dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.
3. Presiedono la Segreteria, in caso di loro assenza o impedimento le funzioni spettano al/la Segretario/a
4. I Copresidenti compiono tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e/o postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli/alle eventuali dipendenti.
5. I Copresidenti sono coadiuvati dal/la Segretario/a, nel tenere i rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza i Copresidenti possono altresì adottare provvedimenti di competenza della Segreteria, con l'obbligo di riferire alla stessa nella prima riunione successiva.

Art. 10 – Segreteria

1. La Segreteria è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è eletta a scrutinio segreto dall'Assemblea ogni tre anni. Essa è composta da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, ivi compresi i due Copresidenti che ne sono membri di diritto. I membri della Segreteria sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.
2. La Segreteria può essere revocata dall'Assemblea col voto a scrutinio segreto della maggioranza degli associati; essa rimane comunque in carica fino all'elezione della nuova, da tenersi non oltre i quarantacinque giorni successivi alla revoca. In caso di dimissioni di un componente della Segreteria, viene proclamato eletto in surroga il primo dei non eletti.
3. La Segreteria è dotata dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad essa competono in particolare:
 - a) nominare tra i suoi componenti il/la Segretario/a;
 - b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - c) predisporre, alla fine di ogni anno una relazione sulle attività svolte, i rendiconti delle entrate e delle uscite sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere e approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;

- e) indire incontri, convegni, seminari di studio, manifestazioni e simili;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe, a livello locale, nazionale europeo e internazionale;
- h) decidere sull'ammissione e la decadenza dei/delle soci/e;
- i) deliberare in ordine all'assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 36 al codice del terzo settore;
- j) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

4. La Segreteria si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni della Segreteria debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitare almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

5. Le riunioni della Segreteria sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dai Copresidenti o, in assenza, dal Segretario.

6. Le sedute e le deliberazioni della Segreteria sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dai Copresidenti e dal Segretario.

7. La Segreteria decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso i Copresidenti, o anche uno solo di essi in caso di impedimento dell'altro, o in subordine il Segretario, dovranno convocare l'Assemblea entro tre giorni e da tenersi entro i successivi quaranta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 – Il/la Segretario/a

- 1. Il/la Segretario/a affianca i Copresidenti nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al/la Segretario/a compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e della Segreteria; cura altresì la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e della Segreteria, l'inoltro e la conservazione della corrispondenza.

Art. 12 – Il /la Cassiere/a

1. Il/la Cassiere/a, di concerto con i Copresidenti, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive della Segreteria.
2. In particolare: provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dalla Segreteria, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili; predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre alla Segreteria, ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

Art. 13 – Collegio delle garanti e dei garanti

1. Il Collegio delle garanti e dei garanti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea per un mandato che coincide con quello della Segreteria.
2. Il Collegio delle garanti e dei garanti ha il compito di verificare che l'operato della Segreteria si svolga nel rispetto degli indirizzi approvati dall'Assemblea. A tal fine, presenta annualmente all'Assemblea una relazione sul controllo della Segreteria evidenziando, se del caso, i fatti censurabili rilevati.
3. Spetta altresì al Collegio delle garanti e dei garanti esaminare i ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione e di diniego di ammissione adottati dalla Segreteria.
4. Il Collegio nomina nel proprio seno il suo Presidente.
5. Il Collegio delibera validamente col voto favorevole dei due terzi dei propri membri.

Art. 14 – Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento.
4. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso

in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Art. 15 – Organo di revisione

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 16 – Libri

1. Sono libri sociali: il libro degli associati e delle associate, il registro dei volontari, il libro dei verbali dell'Assemblea, il libro dei verbali della Segreteria, il libro contabile, il libro dei verbali del collegio dei garanti e delle garanti. Eventualmente, se eletti, sono libri sociali anche il libro dei verbali dell'organo di controllo e il libro dei verbali dell'organo di revisione.
2. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede legale, previa richiesta scritta all'organo che ne ha la custodia, entro trenta giorni dalla richiesta.
3. I libri verbali del collegio delle garanti e dei garanti, dell'organo di revisione e dell'organo di controllo sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono, tutti gli altri libri e registri sono tenuti dalla Segreteria.

Art. 17 – Risorse finanziarie

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
2. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle relative linee guida ministeriali.

Art. 18 – Bilancio di esercizio

1. Entro il 15 marzo di ciascun anno la Segreteria approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione - ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente - da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
2. La Segreteria documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 – Sezioni

1. Al fine di favorire il radicamento territoriale dell'Associazione ed ampliare le opportunità di partecipazione di tutte le proprie associate e tutti i propri associati alla realizzazione degli scopi statutari, l'Associazione può istituire Sezioni locali nelle quali accogliere le proprie associate e i propri associati domiciliati in un dato territorio.
2. Sovrintende alle attività della Sezione un direttivo composto di un coordinatore e altri due membri, eletti dalle associate e dagli associati aderenti alla Sezione.
3. Le Sezioni godono di piena autonomia nella determinazione delle loro attività locali, salvo il rispetto dei principi e dei valori dell'Associazione.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore, il quale può anche essere scelto fra i membri della Segreteria uscente.

3. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore del Lazio e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore.

Art. 22 – Modifiche dello Statuto

1. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.